

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1743

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCENZO MANCINI, SAPIENZA, VISCARDI, GASPARI, GELPI, ALAIMO, ASTONE, BOI, CLEMENTE CARTA, GOTTARDO, GRIPPO, MASTRANZO, MENGOLI, MORGANDO, NUCCI MAURO, IVO RUSSO, TEALDI, ALESSI, ALOISE, ARMELLIN, BACCARINI, BARUFFI, BORRA, BORRI, CACCIA, CARLI, CAROLI, CIMMINO, SILVIA COSTA, CULICCHIA, DAL CASTELLO, DELFINO, DI GIUSEPPE, DI LAURA FRATTURA, FRANCO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, ANGELO LA RUSSA, LATTANZIO, LIA, LUSETTI, MELELEO, MENSORIO, MENSURATI, NAPOLI, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, RAFFAELE RUSSO, SANESE, SANGALLI, SILVESTRI, SORICE, TANCREDI, TASSONE, TORCHIO, TUFFI, ZAMPIERI, ZOPPI

Disciplina del lavoro temporaneo e tutela dei lavoratori comandati

Presentata il 19 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo regolamentare la fattispecie del comando temporaneo di manodopera.

Sappiamo tutti che l'istituto del « comando » o « distacco », presente nel rapporto di impiego pubblico, è stato via via esteso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione al lavoro privato purché si sia in presenza di caratteristiche spesso diversificate e talvolta contrastanti quali « l'interesse del distaccante » o « la temporaneità del distacco » e così di seguito.

Sostanzialmente del tutto vietata nel nostro ordinamento risulta essere, invece, la fattispecie del comando temporaneo at-

tuato nell'interesse di chi usufruisce della prestazione di lavoro.

Ciò ad opera, principalmente, delle disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che — come il titolo stesso recita — stabilisce il « divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi ».

La legge, che risponde evidentemente alle esigenze del tempo, a più di trenta anni di distanza va sottoposta a critica.

Siamo infatti convinti che le dinamiche del mercato del lavoro e l'emergenza di nuove forme di rapporti di lavoro ren-

dono indispensabile il superamento di un divieto che non trova riscontro negli altri Paesi della Comunità economica europea, fatta eccezione per la Grecia.

La nostra proposta mira, pertanto, a correggere la legge n. 1369 del 1960.

In questa stessa direzione si muovono anche le tre proposte di direttiva presentate nel 1990 dalla Commissione della CEE, che affrontano la materia del lavoro temporaneo sotto l'aspetto delle condizioni di lavoro, delle distorsioni di concorrenza e della sicurezza e salute dei lavoratori.

L'esperienza delle « agenzie » di *leasing* di manodopera operanti in tutti i Paesi più avanzati d'Europa ha dimostrato che esse svolgono una funzione positiva tanto sul piano economico (soddisfacendo esigenze di flessibilità delle imprese) quanto sul piano sociale (creando posti di lavoro tendenzialmente stabili e ben remunerati).

Passando ad una illustrazione dell'articolo della presente proposta di legge, va detto che essa si compone di sette articoli.

L'articolo 1 prevede l'effettuazione del comando temporaneo da parte di imprese, iscritte in apposito registro, a ciò autorizzate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Con lo stesso articolo si prevede anche l'obbligo di queste imprese di prestare una garanzia finanziaria per il pagamento di retribuzione e contributi in caso di insolvenza, con condizioni da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 2 prevede la forma scritta, a pena di nullità, per la stipulazione del contratto per la fornitura di mere prestazioni di lavoro tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice.

L'articolo 3 elenca i casi di ricorso al lavoro temporaneo e i divieti al suo utilizzo, che si sono voluti limitare a sole finalità antisindacali ovvero antisociali.

La sanzione prevista in caso di violazione della norma è una sanzione amministrativa per la determinazione della quale si rinvia allo stesso decreto del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 regola le modalità di assunzione dei lavoratori da parte delle imprese fornitrici, consentendo l'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di formazione e lavoro.

Nello stesso articolo si stabilisce, inoltre, che alle imprese fornitrici non si applicano le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie e di Cassa integrazione guadagni.

L'articolo 5 affronta il tema dei rapporti tra lavoratori comandati e imprese fornitrici prevedendo a carico di queste ultime l'obbligo di garantire ai propri dipendenti, per i periodi di comando, una retribuzione non inferiore a quella spettante ai dipendenti con pari qualifica dell'impresa utilizzatrice, escluso quanto previsto dalla contrattazione aziendale.

È altresì previsto l'obbligo di comunicare per iscritto al lavoratore il comando temporaneo con indicazione dettagliata dei dati relativi alle prestazioni da fornire nonché del trattamento economico e normativo applicato.

L'articolo 6 tratta della risoluzione anticipata del rapporto tra impresa fornitrice e lavoratore temporaneo, prevedendo che alla fattispecie si applichi l'articolo 2119 del codice civile.

In caso di recesso anticipato dell'impresa utilizzatrice, il lavoratore ha diritto ad un'indennità commisurata alle retribuzioni che avrebbe dovuto ancora percepire (un terzo).

L'articolo 7, infine, prevede la nullità della clausola ostativa alla conclusione di un contratto tra impresa utilizzatrice e lavoratore temporaneo e prescrive l'onere, per l'impresa, di comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali in caso di ricorso al comando temporaneo di manodopera.

Esso prevede anche l'obbligo di fornire agli ispettorati del lavoro informazioni sull'andamento di tali forme di rapporto.

Si raccomanda la rapida approvazione della proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Offerta di manodopera mediante comando temporaneo).

1. Il comando temporaneo di manodopera a favore di datori di lavoro privati o pubblici può essere effettuato, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, dalle imprese, anche cooperative, a ciò autorizzate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le condizioni e le modalità d'iscrizione delle imprese di cui al comma 1 in apposito registro nonché i casi di sospensione dell'iscrizione e di cancellazione dal predetto registro. Tale decreto determina anche le condizioni della garanzia finanziaria che le imprese di cui al comma 1 devono prestare al fine di assicurare il pagamento delle retribuzioni e dei contributi obbligatori nel caso di insolvenza.

ART. 2.

(Rapporti tra imprese fornitrici e imprese utilizzatrici).

1. Il contratto per la fornitura di mere prestazioni di lavoro tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità. Copia del contratto deve essere inviata all'ispettorato del lavoro competente entro il giorno successivo alla sua stipulazione.

ART. 3.

(Casi di comando temporaneo di manodopera e divieti).

1. Il comando temporaneo di manodopera è consentito:

a) per la sostituzione di lavoratori assenti a qualsiasi titolo, esclusi i casi previsti al comma 2;

b) per l'esecuzione di lavori occasionali di durata non superiore a sei mesi o di lavori stagionali di durata non superiore a sei mesi;

c) per l'esecuzione di lavori di durata necessariamente determinata per i quali sono richieste competenze professionali non possedute dal personale dell'impresa utilizzatrice o per punte di particolare attività lavorativa.

2. Il comando temporaneo di manodopera non è consentito:

a) per realizzare la sostituzione di lavoratori in sciopero;

b) nei casi in cui l'impresa utilizzatrice potrebbe impiegare propri dipendenti in cassa integrazione guadagni.

3. L'impresa utilizzatrice che utilizzi personale comandato in violazione dei divieti di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, a favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, da determinare con il decreto di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Assunzione di lavoratori da parte delle imprese fornitrici).

1. Al terzo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 6-bis — I lavoratori assunti da parte delle imprese autorizzate ad effettuare il comando temporaneo di manodopera ».

2. Le imprese che effettuano il comando temporaneo di manodopera possono assumere il personale da destinare al comando con contratto di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230. È consentita l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.

3. Il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere la clausola espressa che l'assunzione avviene per l'esecuzione di comandi temporanei presso altri datori di lavoro.

4. Le imprese di cui al comma 1 ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie dei lavoratori dipendenti sono inquadrate nel settore terziario e ad esse non si applicano le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie e quelle in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Le stesse imprese non possono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane.

ART. 5.

(Rapporti tra imprese fornitrici e lavoratori comandati).

1. Le imprese di cui all'articolo 1 sono tenute ad assicurare ai propri dipendenti, per i periodi di comando, una retribuzione non inferiore a quella spettante ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice con pari qualifica, secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, con esclusione di quanto previsto dalla contrattazione integrativa aziendale. Esse sono tenute, altresì, ad assicurare i lavoratori comandati ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Le imprese di cui all'articolo 1 sono responsabili per il pagamento delle retribuzioni e di tutti gli oneri contributivi derivanti dalle disposizioni legislative in materia di previdenza ed assistenza.

3. Il comando temporaneo deve essere comunicato al lavoratore per iscritto, con

indicazione delle mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito, della durata del comando, del luogo di esecuzione della prestazione, dell'orario di lavoro e del trattamento economico e normativo applicato.

ART. 6.

(Risoluzione del rapporto tra impresa fornitrice e lavoratore temporaneo).

1. Il contratto di lavoro può essere risolto dalla impresa fornitrice prima della scadenza del termine, a norma dell'articolo 2119 del codice civile, anche se il fatto che non consente la prosecuzione del rapporto si sia verificato nel corso del comando presso il datore di lavoro utilizzatore.

2. Costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto di effettuare il comando presso l'impresa utilizzatrice.

3. Qualora il comando sia interrotto per fatto dell'impresa utilizzatrice, il lavoratore ha diritto di percepire dall'impresa fornitrice un'indennità pari ad un terzo delle retribuzioni che avrebbe percepito lavorando presso l'impresa utilizzatrice.

ART. 7.

(Disposizioni varie).

1. L'impresa che intenda stipulare un contratto per il comando temporaneo di manodopera è tenuta a darne preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali indicando i motivi del ricorso al lavoro temporaneo, la durata dello stesso e il numero dei lavoratori interessati.

2. L'impresa è tenuta altresì, con cadenza trimestrale, a fornire all'ispettorato del lavoro competente informative sull'andamento dei contratti stipulati in base alla presente legge, distinti per età, sesso e qualifica.

3. Sono nulle le clausole che precludano od ostacolino la conclusione di un contratto tra l'impresa utilizzatrice ed il lavoratore temporaneo.